

La Ctp di Milano inverte la rotta sull'utilizzabilità Falciani, lista k.o. L'acquisizione all'estero è illecita

DI STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

Dietrofront sulla lista Falciani, per la commissione tributaria provinciale di Milano è inutilizzabile. Prosegue l'epopea sulla questione dell'utilizzo in ambito processuale tributario della lista Falciani. Il trend, che dal gennaio 2012 pareva essersi consolidato nell'affermazione dell'utilizzabilità processuale della nota lista (anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 38753 depositata lo scorso 4 ottobre) è stato interrotto dalle sentenze n. 236 e 237, depositate dalla quinta sezione della Commissione provinciale lombarda lo scorso 4 ottobre. Con tali pronunce seriali, infatti, sono stati rispettivamente annullati un avviso di accertamento ed un atto di contestazione proprio in ragione della dichiarata inutilizzabilità processuale della lista, tale da determinare il difetto di motivazione dei suddetti atti e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite. Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, come sovente avviene nella prassi, la Gdf prima e l'Agenzia delle entrate successivamente, avevano fondato le rispettive attività di verifica e accertamento, esclusivamente sulla base delle informazioni contenute in una «fiche» acquisita presso l'Amministrazione francese, attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977. La documentazione de qua, anonima in considerazione dell'assenza di attestazioni delle Autorità francesi volte a dimostrarne l'effettiva riconducibilità all'istituto bancario di provenienza, era stata peraltro acquisita dall'Ufficio senza mettere il contribuente a conoscenza dell'avvio della relativa procedura nonché nelle condizioni di parteciparvi attivamente, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. La Commissione milanese, uniformandosi a quanto già statuito dal Tribunale di Pinerolo con il decreto del 4 ottobre 2011 ed in considerazione della provata illecità della provenienza della documentazione posta alla base dell'attività accertativa dell'Ufficio (accertata dalla sentenza della Court d'Appel de Paris dell'8 febbraio, successivamente confermata dalla sentenza della Court de Cassation de Paris dello scorso 31 gennaio), ha sancito l'inutilizzabilità processuale della lista Falciani ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 240 c.p.p. Ciò dichiarato, indirettamente criticando il comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione finanziaria, il Collegio ha altresì ritenuto opportuno concludere, precisando che «nel corso dell'attività di verifica, non sono stati acquisiti, a sostegno della ripresa a tassazione, elementi ulteriori e/o diversi

volti ad accertare in concreto la veridicità di quanto riportato nella fiche».

I principi espressi nelle sentenze in commento, evidentemente, contrastano nettamente con l'orientamento di una parte della giurisprudenza tributaria di merito che, seppure con motivazioni differenti e particolarmente sintetiche, si era in precedenza espresso nel senso dell'utilizzabilità della lista ai fini sia della verifica fiscale sia della conseguente attività di accertamento. Se da un lato, infatti, i giudici genovesi hanno individuato il fondamento della sancita utilizzabilità nell'inecepibilità delle modalità di acquisizione della lista da parte Autorità italiane (in conformità agli accordi internazionali in essere con la Francia sulla mutua assistenza tributaria), per quelli trevigiani tale fondamento risiederebbe nella circostanza della sua acquisizione all'estero da parte di un organo ufficiale (Amministrazione fiscale parigina) e nel proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle violazioni eventualmente commesse dall'Amministrazione francese. Le pronunce milanesi in commento, viceversa, si innestano all'interno dell'opposto indirizzo giurisprudenziale che dall'illecità dell'acquisizione

estera della lista, ha fatto derivare, tout court, la sua inutilizzabilità processuale ai sensi degli artt. 191 e 240 c.p.p. (orientamento inaugurato dal decreto del Tribunale di Pinerolo del 4 ottobre 2011 e consolidatosi con la sentenza della Ctp di Como n. 188/1/11 depositata in data 15 novembre 2011). Ciò in quanto l'inutilizzabilità della documentazione di cui sia stata accertata e dimostrata la provenienza illecita non può in nessun caso ritenersi sanata dalla legittimità della sua acquisizione da parte delle Autorità italiane, secondo i canali della collaborazione informativa previsti a livello comunitario. Al medesimo orientamento altalenante registrato in Italia, peraltro, si sta assistendo anche in Europa. Mentre in Francia i giudici, in onore del principio di legalità, paiono essersi quasi univocamente schierati per l'inutilizzabilità della lista in quanto formata attraverso la raccolta illegale di informazioni, in Germania, vuoi per l'inesistenza di un divieto assoluto di utilizzabilità delle prove raccolte illegittimamente, vuoi perché l'illecito non è stato commesso dalla pubblica amministrazione ma da un cittadino privato, si è prevalentemente consolidato l'indirizzo opposto.

© Riproduzione riservata

Contenzioso tributario, sinergie Entrate-Equititalia

Scambio di informazioni e fascicoli condivisi per rendere più efficiente e trasparente la riscossione in pendenza di giudizio. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa stipulato dalle direzioni regionali della Puglia dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud. L'accordo, spiega una nota congiunta, è finalizzato a «costruire una rete amministrativa a misura di contribuente». La collaborazione interesserà le procedure di riscossione coattiva in presenza di reclamo-mediazione (per gli accertamenti fino a 20 mila euro) o di ricorso in commissione tributaria nei confronti delle Entrate. Negli anni, infatti, l'iscrizione a ruolo provvisoria ha visto prassi e tempistiche talvolta molto diverse sul territorio o perfino all'interno della stessa regione. L'intesa, invece, mira a rendere omogenei i comportamenti, oltre che ad offrire ai contribuenti la massima disponibilità sia nel fornire informazioni sia per evitare adempimenti che potrebbero essere svolti attraverso la collaborazione «interna» tra i due enti.

In tale ottica, le istruzioni operative fornite dalla Direzione regionale pugliese dell'Agenzia, guidata da Aldo Polito, agli uffici provinciali invitano i funzionari ad agire con la più totale trasparenza nei confronti di cittadini e imprese, mettendoli al corrente delle diverse opportunità e forme di tutela previste dall'ordinamento. Ulteriori vantaggi per i contribuenti, sottolineano Entrate ed Equitalia Sud, deriveranno dall'aggiornamento reciproco tra gli uffici impositori e quelli della riscossione sull'andamento del giudizio. Talvolta, infatti, può avvenire che, pur a fronte di una sentenza favorevole, la riscossione non si interrompa, a causa del disallineamento informativo tra i database delle due amministrazioni. Problematica che, specie in un periodo di crisi come quello attuale, è stata più volte denunciata dalle imprese. Per effetto del protocollo siglato, invece, in Puglia la sinergia operativa riguarderà anche l'immediata sincronizzazione dei dati riguardanti il contenzioso nei casi di positiva conclusione della procedura di reclamo-mediazione o di sentenza della commissione tributaria pro-contribuente.

Accordi di questo genere sono già operativi nelle direzioni regionali di Basilicata, Liguria, Marche, Umbria e direzione provinciale di Trento, direzione provinciale di Bolzano.

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata

Lo ha precisato Piero Giarda alla Camera. In dirittura decreto sull'Iva per cassa

Sisma, il prelievo per le ritenute non oltre il quinto dello stipendio

DI CRISTINA BARTELLI

Cessione del quinto dello stipendio atipica per le trattenute sulle ritenute dalle busta paga dei lavoratori colpiti dal sisma di maggio, in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Le ritenute in busta paga, infatti, non potranno superare il quinto dello stipendio. A precisare la norma, contenuta nel decreto enti locali, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, è stato Piero Giarda, ministro per i rapporti con il parlamento, rispondendo a una interrogazione alla Camera.

Dopo il sisma, infatti, molti sostituti di imposta non hanno effettuato le ritenute complice una formulazione normativa non proprio limpida. Per il ministro, nella risposta, «è chiaro che i sostituti d'imposta, operanti nei territori interessati, non avrebbero dovuto omettere di operare le tradizionali ritenute e tantomeno di versarle all'erario, generando il noto fenomeno della cosiddetta «busta pesante». Al riguardo, viene fissato che il periodo di sospensione

ne scade con il mese di novembre 2012. Conseguentemente», ricorda Giarda, «viene fissato al 16 dicembre di quest'anno il termine entro il quale i sostituti d'imposta che non hanno osservato pienamente i loro doveri devono regolarizzare i versamenti tributari e contributivi dovuti, senza, tuttavia, subire sanzioni, ovvero l'applicazione di interessi per il ritardo. Nella consapevolezza dei rapporti tra sostituti e sostituiti, le disposizioni prevedono altresì che i primi possano recuperare dai se-

condi le somme dovute mensilmente, nei limiti del quinto dello stipendio». Giarda evidenzia inoltre che «il decreto legge affronta altresì la questione del versamento dello stock dei tributi e contributi sospesi nel periodo maggio-novembre 2012. Anche per tali tributi e contributi, la data entro la quale gli stessi devono essere versati è stabilita nel 16 dicembre 2012. Tuttavia, per venire incontro soprattutto allo sforzo di ripresa della normale

attività economica, il decreto legge offre ai titolari di reddito d'impresa che avranno titolo ad accedere a contributi ovvero ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione». Dunque si partirà dal 16 dicembre con il recupero di quanto congelato causa terremoto. Giarda spiega la modalità nuova della possibilità di chiedere presso gli istituti di credito ulteriori finanziamenti per la durata di due anni, garantiti dallo Stato, per il pagamento dello stock dei tributi e contributi dovuti.

Iva per cassa. Sul punto Giarda ha spiegato che «La norma nazionale», ha detto Giarda, «prevede l'adozione di un decreto ministeriale in tempo utile a garantire l'Iva per cassa a partire dal primo gennaio 2013. E in corso la stesura del provvedimento amministrativo che è stato oggetto di una lunga istruttoria degli uffici. Il Dipartimento delle Finanze ha praticamente ultimato lo schema del provvedimento», ha risposto il ministro, senza però precisare quando effettivamente verrà emanato.

© Riproduzione riservata



Piero Giarda